

Matura responsabilità amministrativa in capo al sindaco che assegna ai collaboratori dell'ufficio di staff compiti di supporto agli uffici e, in questo caso, si deve dare per presupposto il danno. La responsabilità non si estende né al dirigente che ha dato il parere di regolarità tecnica, né ai dirigenti e segretari che sono intervenuti in una fase limitata, e il sindaco non può invocare la carenza di specifica competenza professionale in quanto si è in presenza di violazioni macroscopiche. A riduzione del danno non possono essere invocati i vantaggi comunque conseguiti dall'ente con l'attività dei collaboratori.

Possono essere così sintetizzate le dure conclusioni della sezione di appello della Corte dei Conti della Sicilia, con la sentenza 27/2016. La Corte ha condannato il sindaco di un Comune che ha assegnato incarichi di collaborazione ex articolo 90 del Tuel a risarcire all'ente tutti i compensi erogati. La sentenza deve essere segnalata soprattutto per la rigidità con cui considera fonte di responsabilità amministrativa lo svolgimento di compiti di supporto alle strutture amministrative da parte dei collaboratori dell'ufficio di staff, per la lettura assai riduttiva dell'esimente della buona fede per gli amministratori e per la limitazione degli ambiti di maturazione di responsabilità in capo ai dirigenti che esprimono pareri contabili o intervengono in misura limitata nel conferimento dell'incarico.

L'ufficio di staff è uno strumento di supporto dell'organo politico e non può essere destinato a compiti analoghi nei confronti delle strutture amministrative, perché in questo caso sarebbe violato il principio di distinzione delle competenze tra organi di governo e dirigenti. Da sottolineare che la sentenza si riferisce a scelte compiute prima dell'estate del 2014, cioè dell'entrata in vigore del DL 90/2014 che vieta espressamente agli uffici di staff di adottare atti di gestione, rafforzando quindi il principio.

Il conferimento di incarichi con queste finalità deve seguire le procedure ordinarie e rispettare i principi dettati per le collaborazioni: il riferimento è all'articolo 7 del DLgs 165/2001. Nel caso specifico, invece, gli incarichi conferiti violavano questi principi in quanto non erano di «alta specializzazione»; non era stata compiuta la preventiva verifica dell'assenza di analoghe professionalità all'interno dell'ente; non vi era l'individuazione in modo chiaro dei compiti assegnati, con la connessa verifica che non dovesse trattarsi di attività ordinarie, e non erano stati individuati i criteri per la definizione dei compensi.

La sentenza aggiunge che, in questi casi, «i profili di illegittimità degli atti costituiscono un sintomo della dannosità per l'erario». Altrettanto rigida è la considerazione sull'impossibilità di ridurre la sanzione in ragione del vantaggio conseguito dall'ente in quanto si deve escludere

che «una qualche utilità possa attribuirsi ad una prestazione conseguente a un incarico conferito contra legem».

La sentenza prende invece una posizione “garantista” sulla maturazione di responsabilità amministrativa in capo al dirigente che ha dato il parere di regolarità contabile in quanto questa attività è limitata agli aspetti contabili «con esclusione di qualsiasi valutazione in ordine all'intrinseca legittimità del procedimento».

Analoga posizione viene assunta per il coinvolgimento del dirigente del settore personale e del segretario, in quanto il loro intervento si era limitato alla fase iniziale. Infine, non costituisce esimente l'assenza di una specifica competenza professionale in capo al sindaco che deve «acquisire le necessarie cognizioni», soprattutto perché sono stati «violati i principi fondamentali che presiedono all'attività amministrativa, nonché disposizioni di facile interpretazione».

Fonte: ilSole24Ore.it

[Joomla SEO powered by JoomSEF](#)